



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

DECRETO DI CONCESSIONE A VALERE SULLA QUOTA 80% DEL FONDO UNICO NAZIONALE  
PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2023 – REGIONE ABRUZZO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate, in materia di turismo, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “*Monitoraggio delle opere pubbliche*”, nell'ambito della “*Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;



VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”* che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per l’annualità 2023, per un importo pari a € 100.000.000,00;

VISTO l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTO, pertanto, il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 3462 del 9 marzo 2022 recante *“Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, comma 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* ed in particolare, l’articolo 5, recante *“Ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale del 9 marzo 2022, *“Ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale”*, ai sensi del quale, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di programmazione relativo alla quota pari all’80% delle risorse del fondo, *“con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna Regione e Provincia Autonoma”*;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 8426/22 del 1° luglio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 2022, al n. 944, recante *“Modifiche al Decreto Interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, recante *“Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1 luglio 2022, n. 8462”*;



VISTO l'articolo 1, lett b) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, con il quale è stato modificato l'articolo 5 del decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo 2022, recante le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale;

VISTO, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, lett. b), comma 2, del decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023, che entro 60 giorni dall'adozione dell'atto di programmazione *“con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione e assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome”*;

VISTO l'Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per l'anno 2022, prot. n. 7618/22 del 14 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 2022, al n. 884;

VISTO l'Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025, prot. n. 8912/23 del 05/05/2023, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023, al n. 920;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 dell'Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025, prot. n. 8912/23 del 05/05/2023, recante *“Riparto risorse”*, ai sensi del quale il Ministro del turismo *“adotta un atto di programmazione triennale stabilendo annualmente una apposita quota delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui una quota non inferiore all'80% delle risorse del fondo, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, eventualmente destinando una parte delle risorse disponibili alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale da includere, comunque, nel Piano degli investimenti”*;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 4, del citato Atto di Programmazione per il triennio 2023 – 2025, ai sensi del quale *“con Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma anche sulla base di una proposta in auto coordinamento approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTO, pertanto, l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023, Atto repertoriato n. 315/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto interministeriale 19 aprile 2023, n. 8019, recante modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, per la ripartizione delle risorse del *“Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale”* e sull'approvazione del programma di interventi, in attuazione dell'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO, in particolare, il prospetto di riparto della quota pari all'80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per l'esercizio finanziario 2023, di importo complessivo pari a € 50.000.000,00, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023, Atto repertoriato n. 315/CSR e le schede degli interventi, di cui all'Allegato 2 dell'Accordo, approvati in quanto rispondenti alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all'articolo 1 dell'Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025, prot. n. 8912/23 del 05/05/2023;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del citato Accordo, ai sensi del quale *“il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce il Piano degli investimenti recante l'elenco degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome ammessi a finanziamento, ai sensi del decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023”*;

VISTO, altresì, l'articolo 2 comma 2, del citato Accordo, ai sensi del quale *“L'elenco degli interventi di cui al comma 1 potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome”*;

VISTO, pertanto, l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2024, Atto Repertoriato n. 267/CSR,



adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto interministeriale 19 aprile 2023, n. 8019, recante modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462 per la ripartizione delle risorse del "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale" e sull'approvazione del programma di interventi, in attuazione dell'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante modifiche dell'accordo rep. atti n. 315/CSR del 20 dicembre 2023 – Regioni Abruzzo, Molise, Calabria, Campania e Toscana;

VISTE le schede intervento trasmesse dalla Regione Abruzzo ed approvate con l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2024, Atto repertoriato n. 267/CSR;

VISTA la nota del Ministero del turismo, prot. n. 11027/24 del 15 aprile 2024, recante la richiesta di integrazioni documentali;

VISTA la nota della Regione Abruzzo, acquisita al prot. n. 12018/24 del 23 aprile 2024, recante la trasmissione della Delibera di Giunta comunale n. 72 del 21/03/2024 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Marina di Pescara S.r.l. del 15 febbraio 2024;

VISTA la nota del Ministero del turismo, prot. n. 41850/24 del 30 luglio 2024, recante la richiesta di chiarimenti in relazione all'intervento "Completamento di un approdo per piccola pesca e turistico del Comune di Francavilla a Mare (CH)";

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Abruzzo, acquisita al prot. n. 47028/24 del 7 agosto 2024, recante riscontro da parte del Comune di Francavilla a Mare (CH) alla sopra menzionata richiesta di chiarimenti;

VISTA, altresì, la nota della Regione Abruzzo, acquisita al prot. n. 376468/24 del 20 novembre 2024, recante la trasmissione della Delibera di Giunta comunale n. 921 del 15/11/2024 e del Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona del 25 ottobre 2024;

CONSIDERATO, pertanto, che con il citato Accordo integrativo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2024, Atto repertoriato n. 267/CSR, in relazione alle proposte progettuali presentate dalla Regione Abruzzo, è stato approvato l'elenco degli interventi di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

RITENUTO che gli interventi proposti dalla Regione risultano coerenti con le finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022;

CONSIDERATO che, come da prospetto di riparto, di cui all'allegato 2 dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023, atto repertoriato 315/CSR, alla Regione Abruzzo è stata assegnata una quota pari ad € 1.602.500,00;

RITENUTO, pertanto, di assegnare alla Regione Abruzzo, un importo pari ad € 1.602.500,00, nel rispetto della quota di riparto ad essa spettante, per la realizzazione degli interventi proposti;

## DECRETA

### Articolo 1

1. È approvato l'elenco degli interventi proposto dalla Regione Abruzzo, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I termini dei cronoprogrammi degli interventi di cui al comma 1 si intendono posticipati con decorrenza iniziale a partire dalla data entrata in vigore del presente provvedimento.

### Articolo 2

È assegnato, per l'anno 2023, un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari ad € 1.602.500,00, in favore della Regione Abruzzo, in qualità di soggetto beneficiario, per il cofinanziamento delle iniziative di cui all'Allegato 1.



### Articolo 3

1. Le risorse sono destinate alla Regione Abruzzo e da questa trasferite ai soggetti attuatori dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma annuale dei lavori.
2. La Regione presenterà al Ministero del turismo una rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi ammessi a finanziamento.
3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati, la Regione presenta al Ministero del turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegando il certificato di regolare esecuzione degli investimenti ed i relativi documenti contabili di spesa.
4. Nel caso di non completo utilizzo dello stanziamento, di economie o di revoca dei finanziamenti, le Regioni e Province autonome, potranno presentare ulteriori iniziative d'investimento, da autorizzare nel termine di 15 giorni dal Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite dello stanziamento e delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025, prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023.
5. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara relativi ad interventi collaudati o per i quali siano stati emanati i certificati di regolare esecuzione possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, ai sensi dell'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del Turismo.

### Articolo 4

1. I soggetti attuatori provvedono all'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, omessa identificazione dei progetti con il relativo CUP, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.
3. Gli interventi ammessi al finanziamento, presentati dalle Regioni titolari del contributo, dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi dalla data di perfezionamento del presente provvedimento.

### Articolo 5

1. La Regione inoltrerà formale richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione dei conti di tesoreria ove trasferire le risorse.
2. Fatti salvi i tempi occorrenti per l'espletamento dei controlli da parte degli uffici competenti della Ragioneria Generale dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse e il contestuale pagamento in favore della Regione Abruzzo, a valere sul capitolo di bilancio 7115, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale*", piano gestionale 1, CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo.

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE



**Regione Abruzzo: Totale spettante da ripartizione: € 1.602.500,00;**

**Contributo assegnato: € 1.602.500,00.**

Soggetto proponente	Intervento	CUP	Atto giuridicamente vincolante	Costo e copertura finanziaria	Ente attuatore	Soggetto Beneficiario
Regione Abruzzo	“Completamento di un approdo per piccola pesca e turistico del Comune di Francavilla a Mare (CH)”	B21I24000070001	Delibera di Giunta comunale n. 72 del 21/03/2024	€ 1.824.000,00 (costo intervento) € 912.253,60 (cofinanziamento PNRR) € 911.746,40 (finanziamento FUNT)	Comune di Francavilla a Mare (CH)	Regione Abruzzo
Regione Abruzzo	“Riqualificazione e area turistico-ricreativa-sportiva con adeguamento per l’accessibilità universale ai diversamente abili all’interno del Marina di Pescara”	C28E24000040009	Delibera del Consiglio di Amministrazione della Marina di Pescara S.r.l. del 15 febbraio 2024	€ 330.000,00 (costo intervento) € 165.246,40 (cofinanziamento privato) € 164.753,60 (finanziamento FUNT)	Marina di Pescara S.r.l.	Regione Abruzzo
Regione Abruzzo	“Valorizzazione turistica sostenibile del fiume Pescara”	J25B24001410001	Delibera di Giunta comunale n. 921 del 15/11/2024	€ 710.000,00 (costo intervento) € 350.000,00 (cofinanziamento privato) € 10.000,00 costi personale (cofinanziamento comunale) € 350.000,00 (importo da compartecipare fondi FUNT)	Comune di Pescara	Regione Abruzzo
Regione Abruzzo	“Discipline sportive nautiche e diportistiche inclusive e sostenibili sulla Costa dei Trabocchi”	C79H22000010008	Riunione del Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona del 25 ottobre 2024	€ 370.000 (costo intervento) € 194.000 (cofinanziamento privato) € 176.000 (finanziamento FUNT)	Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona	Regione Abruzzo

